

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2634

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALEMA, VIOLANTE, PELLICANI, FINOCCHIARO FIDELBO,  
CIABARRI, DI PRISCO, EVANGELISTI, ANGELO LAURICELLA,  
PETRUCCIOLI, SALVADORI, TRABACCHINI, INGRAO**

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

*Presentata il 7 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una realtà internazionale che richiede un grado senza precedenti di integrazione e di cooperazione fra gli Stati e fra le diverse aree del mondo, il bilancio e la realtà della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo sono assai negativi sia in termini di risorse effettivamente dedicate alla lotta alla povertà e al sottosviluppo, sia in termini di risultati effettivamente conseguiti, sia in termini di efficacia e trasparenza nell'uso dei fondi.

Tale giudizio è stato formulato, oltre che dalla gran parte degli operatori e degli studiosi italiani e stranieri, in numerosi atti approvati dal Parlamento nella decima legislatura.

Molti di questi documenti, in particolare quelli approvati in occasione dell'esame della legge finanziaria e del bilancio dello Stato per il 1991 e il 1992, nonché la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (recante disposizioni in materia di finanza pubblica) imponevano specificamente al Governo precisi adempimenti per il recupero di una corretta ed efficace gestione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Particolarmente grave appare la non ottemperanza alle normative comunitarie in materia di gare ed appalti così come richiesto da un ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati il 4 dicembre 1991.

La Corte dei conti, nella recente relazione annuale presentata al Parlamento, ha giudicato assai negativamente la cooperazione italiana rilevando come gli impegni finanziari assunti siano superiori alle disponibilità e sottolineando la mancanza di coordinamento rispetto alle iniziative multilaterali assunte in ambito europeo.

Il Governo, a tutt'oggi, non ha ancora inoltrato al Parlamento le risultanze delle valutazioni effettuate a partire dal 1988 da parte della Società italiana di monitoraggio sui programmi e sui progetti della cooperazione allo sviluppo del nostro Paese, né ha trasmesso il rendiconto definitivo relativo alle attività del Fondo aiuti italiani (FAI) a tre anni dalla loro cessazione, ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73.

Infine il Governo non ha mai trasmesso al Parlamento i risultati dell'indagine ispettiva promossa dal Ministero del tesoro nel 1988 sulle procedure, l'organizzazione ed meccanismi di spesa della cooperazione allo sviluppo.

Molteplici sono gli esempi che potrebbero essere indicati per dimostrare l'insuccesso delle iniziative di cooperazione italiana e che nel loro insieme mettono in rilievo come le procedure attuali siano deboli. Ciò è causa di arbitrarietà, inadeguatezza dei programmi rispetto agli obiettivi, difficoltà di controlli e aggiustamenti in corso d'opera, impossibilità di valutazione dei risultati.

In questa sede è appena possibile ricordare alcuni dei casi più eclatanti e clamorosi che sono stati oggetto di denunce giornalistiche, interpellanze parlamentari e indagini rimaste per lo più senza risposta.

Pensiamo ad esempio alla tragica vicenda della Somalia, costellata di progetti dispendiosissimi, procedure oscure, inadempienze. E ricordiamo lo zuccherificio di Djhoar, i 280 miliardi buttati nella costruzione dell'inutile strada Garoe-Bosaso realizzata dalle imprese Astaldi e Lodigiani, la fabbrica di urea da quasi 100 miliardi mai entrata in funzione, il centro farmaceutico italo-somalo.

Tutte cose che appaiono come mostruosi sfregi nella realtà somala e che hanno contribuito a diffondere in quel paese una sindrome da « controllo degli aiuti » che grava ancora nella lotta di fazioni e che contribuisce non poco alla morte di migliaia d'innocenti.

Ricordiamo in epoche diverse le interpellanze parlamentari sull'uso reale o possibile degli aiuti per fini militari, che la legge vieta, a proposito degli elicotteri da combattimento e dei sistemi radar a doppio uso ceduti alla Turchia; gli invii di generi alimentari avariati prima al Perù e poi al Tagikistan, rispediti al mittente dai destinatari.

Sempre in Perù campeggiano come cattedrali nel deserto i tronconi di una metropolitana non completata e costata centinaia di miliardi.

Gravemente carente è anche il meccanismo che dovrebbe garantire operazioni di emergenza, come è accaduto per le situazioni dell'Albania e del Kurdistan.

Si contano sulle punte delle dita i progetti affidati ad enti locali nel quadro della cooperazione decentralizzata.

La cooperazione gestita dalle organizzazioni non governative, la cui superiore efficienza e trasparenza amministrativa è stata riconosciuta dalla Corte dei conti, subisce continue limitazioni e patisce più di altri la paralisi amministrativa.

Infine non c'è riscontro tra i criteri annunciati alla Conferenza nazionale sulla cooperazione dal Ministro De Michelis e la realtà: ad esempio sulla delicatissima questione dei diritti umani. Perché la Cina ha scavalcato l'India nelle priorità asiatiche? Perché con la Siria non è stato instaurato dialogo su questi temi e perché non si tiene conto del percorso stabilito dalla CEE nei confronti della Turchia?

Di fronte a questa situazione che rischia di minare la credibilità internazionale del nostro Paese e di fronte alle ripetute inadempienze del Governo a rivedere radicalmente indirizzi, normative e strumenti attuativi, è ormai improcrastinabile l'avvio di un'adeguata procedura di verifica sulle ragioni della così bassa efficienza e della scarsa trasparenza della

cooperazione allo sviluppo dell'Italia e per stabilire dove si collochino le responsabilità per gli scarsi risultati di oltre dieci anni di cooperazione.

La costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, permettendo una ricognizione completa sulla materia, nonché l'accertamento di eventuali distorsioni,

sprechi e relative responsabilità, può consentire di focalizzare le linee di intervento per ridare coerenza agli obiettivi ed efficacia ai risultati delle politiche di cooperazione, così come richiesto dalle responsabilità internazionali del nostro Paese e dall'esigenza di riqualificazione della spesa pubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49, 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, aventi per oggetto la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

2. La Commissione è composta da venti deputati e venti senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. È comunque garantita la rappresentanza di ogni componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.

3. Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, convocano la Commissione per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza si applicano le norme contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 del regolamento della Camera dei deputati.

## ART. 2.

1. È compito della Commissione accertare, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ogni aspetto dell'applicazione delle leggi 26 febbraio 1987, n. 49, 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73, ed in particolare:

a) lo stato di attuazione dei programmi di sviluppo;

b) gli effetti degli interventi in rapporto alle priorità fissate dalla citata legge n. 49 del 1987;

c) le valutazioni effettuate dalla Società italiana di monitoraggio sui programmi e sui progetti della cooperazione, nonché le ragioni per le quali il Governo non ha trasmesso al Parlamento le relative risultanze;

d) le eventuali responsabilità politiche degli organi di Governo per la mancata ottemperanza alle normative comunitarie in materia di gare e di appalti;

e) se, ed in quali casi, gli obiettivi prefissati non siano stati raggiunti e le opere realizzate risultino attualmente obsolete, inutili o non più esistenti;

f) i criteri e le modalità seguiti nella valutazione e nell'approvazione dei programmi e nella verifica dei risultati, anche in relazione ai precisi adempimenti richiesti dalle leggi finanziarie annuali e ai giudizi espressi nei documenti approvati in sede parlamentare;

g) l'ammontare complessivo e analitico, per annualità, per settore, per tipologia, per ripartizione geografica, per organismo esecutore, dei finanziamenti stanziati ed erogati;

h) se i provvedimenti attuativi siano conformi alle finalità della legge;

i) se si siano verificati sprechi o distorsioni nell'uso delle risorse e, in caso positivo, su chi ricadano le responsabilità politiche.

2. La Commissione può altresì presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 6, una relazione contenente le proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari necessari ad assicurare per il futuro procedure di controllo più efficaci sulla gestione delle risorse pubbliche destinate ai Paesi in via di sviluppo.

### ART. 3.

1. Le persone ascoltate dalla Commissione sono ad ogni effetto equiparate ai testimoni chiamati a deporre nel corso di un processo penale.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può inoltre chiedere atti, documenti e informazioni all'autorità giudiziaria, nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

#### ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

#### ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, fino all'approvazione del quale si applicano le norme del regolamento della Camera dei deputati in quanto compatibili. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento della Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

#### ART. 6.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. La Commissione presenta, entro i successivi sessanta giorni, una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti e agli atti utilizzati.